COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Manutenzioni Infrastrutturali

ACCORDO QUADRO TRIENNALE
ai sensi dell'art. 59 D.Lgs. 36/2023:

LLPP_MTM_AQ_2025/007 – MANUTENZIONE ORDINARIA PAVIMENTAZIONI LAPIDEE
importo €. 900.000,00.=

N° Progetto	CUP	Elaborato 2
LLPP MTM AQ 2025/007 n. 1344 Nome File Data		**SCHEMA DI CONTRATTO**

Progettisti	RUP	Capo Settore
Ing. Maurizio Sinigaglia MAURIZIO SINIGAGLIA Comune di Padova 12.05.2026 08:55:48 GMT+02:00 Geom. Filippo Gal Dott. Maurizio Lit Geom. Michele Volpato Geom. Donatella Felisa Arch. Nicola Milan	**Ing. Roberto Piccolo** ROBERTO PICCOLO Comune di Padova 12.05.2026 08:51:52 GMT+01:00	**Arch. Raffaella Gianello**

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n. _____

ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI LLPP_MTM_AQ_2025_007 – MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI LAPIDEE - importo €. 900.000,00.=

CIG:_____

L'anno _____ il giorno __ del mese di ____ nella residenza comunale di Padova **oppure** presso gli Uffici del Settore Patrimonio e Partecipazioni di Via N. Tommaseo, 60, Padova.

Avanti a me dott. _____, Segretario Generale del Comune di Padova **oppure** _____ Vice Segretario Generale in sostituzione del Segretario Generale del Comune di Padova, temporaneamente impedito, e, come tale, ufficiale rogante del Comune stesso, si sono personalmente costituiti i signori:

- _____ _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287)

- _____ _____, nato a ___ il ___, residente a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ___ dell'impresa ___ (in caso di procuratore: giusta procura conferita mediante _____in data ___ rep. _____ racc. _____ Notaio dott.

_____ in _____, allegata al presente atto), con sede a __in Via/Piazza _____ n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero __ e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: __), in appresso denominato Appaltatore.

oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 65, c. 2, lett. e) Dlgs. 36/2023)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di ___ della ___, con sede a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con la _____ (mandante), avente sede a ___, in Via/Piazza ___ n. __, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data ___ rep. _____ racc. _____ Notaio dott. _____ in _____, allegato al presente atto e procura conferita mediante atto pubblico in data ___ rep. ___ racc. ___ Notaio dott. ___ in ___, allegata al presente atto, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: ___).

oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in data _____ rep. _____ Notaio dott. _____di _____, allegato al presente atto, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f.

della mandante: ___).

oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. f) Dlgs. 36/2023)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante del Consorzio _____, con sede a ___ in Via/Piazza ___ n. ___, iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ___ al numero ___, come da atto costitutivo in data _____ rep. ___ racc. ___ Notaio dott. _____ in _____, allegato al presente atto al presente atto, **(per il caso di Consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. f) Dlgs. 36/2023)** (c.f. del consorzio: _____

_____).

I comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere il presente

atto:

si premette

- che con deliberazione di Giunta comunale n. _____ in data _____, esecutiva, è stato approvato "**l'accordo quadro relativo ai lavori di "LLPP_MTM_AQ_2025_007 – MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI LAPIDEE - importo €. 900.000,00.=**", predisposto dal Settore Lavori Pubblici Servizio Manutenzioni, per un importo lavori di € 681.250,00 di cui € 16.615,87 per costi della sicurezza I.V.A. esclusa;

- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare n._____ del _____), i lavori sono stati aggiudicati all'Appaltatore con il

ribasso del ___% sull'elenco prezzi unitari, oltre a costi della sicurezza di € _____ e IVA (cfr. determinazione di aggiudicazione n. _____ del _____, a seguito del buon esito dei controlli effettuati, ivi compreso il controllo degli adempimenti in materia di titolare effettivo ex art. 20 del D.Lgs. 231/2007) demandando a successivi atti la definizione dei contratti attuativi e l'assunzione dei relativi impegni di spesa;

- ***[obbligatorio nel caso di acquisti rientranti nelle categorie espressamente individuate dal "Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione"]*** che l'appaltatore ha sottoscritto la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;

EVENTUALE: Al fine della qualificazione alla procedura di gara l'Appaltatore ha utilizzato l'istituto dell'avvalimento indicando come impresa ausiliaria _____

SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO

Stante il fatto che l'Appaltatore si è avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il requisito (autorizzazione o altro titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 100, c. 3 D.Lgs. 36/2023, titolo di studio o professionali) richiesto dal bando di gara, la prestazione relativa a tale requisito deve essere svolta direttamente dal soggetto ausiliario (art. 104, comma 3 D.Lgs. 36/2023). **FINE EVENTUALE**

- che all'atto dell'offerta l'Appaltatore ha dichiarato di voler procedere/non voler procedere al subappalto;

- che sono trascorsi **trentadue** giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;

- **(quando supera € 150.000,00)** che è stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all'art. 84, c. 2 del D.lgs n. 159/2011.

- **(eventuale)** che l'Appaltatore è inserito nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa **(cosiddetta White List** di cui all'art. 53 della L. n. 190/12 e DPCM 18/04/2013)

- OPZIONE NEI SOLI CASI DI DICHIARAZIONE D'URGENZA PUO' ESSERE ACQUISITA L'AUTOCERTIFICAZIONE (dopo decorso il termine di cui all'art. 88, c. 4 bis, D.lgs. 159/11):

- che, ai sensi dell'art. 89 D.lgs 159/2011, stante l'urgenza **o in alternativa** stante il decorso di trenta giorni dalla consultazione della BDNA, è stata acquisita la dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del citato decreto. L'Amministrazione recederà qualora la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011, fosse accertata successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.lgs. 159/2011.

oppure (per appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di € 5.382.000,00)

- che è stata acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs n. 159/2011.

- che l'Appaltatore è inserito nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White list di cui all'art. 53 della L. 190/12 e DPCM 18/04/2013).

- **(solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., Coop. a r.l.,**

Società consortili per azioni e a r.l.) che l'Appaltatore ha effettuato la comunicazione prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;

- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro.

Formano parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, anche se non materialmente allegati:

- il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000 (per le parti espressamente richiamate), che d'ora in avanti sarà chiamato semplicemente C.G.A.;
- le polizze di garanzia;
- il capitolato speciale d'appalto (d'ora in poi c.s.a.);
- l'elenco dei prezzi unitari;
- la procura che autorizza alla sottoscrizione dell'atto;
- gli elaborati progettuali;
- ***(se OEPV)*** l'offerta tecnica;
- schema di contratto attuativo.

I sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel c.s.a. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

- ARTICOLO 2 - Oggetto dell'Accordo Quadro.

L'Amministrazione Comunale intende concludere un accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs 36/2023, per i lavori di

LLPP_MTM_AQ_2025_007 – MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI LAPIDEE - importo €. 900.000,00.=

Gli interventi del presente Accordo Quadro sono relativi a **- rimozione di elementi in materiale lapideo sconnessi o mancanti;**

- realizzazione di sottofondo e messa in quota di caditoie, chiusini e prese;

- posa in opera di elementi in materiale lapideo (ciottoli, cubetti di porfido, sia di nuova fornitura che di recupero, cordonate in trachite, selici , lastre ecc), sia su strade, che su marciapiedi, aree di sosta, ecc.

- realizzazione di allacci per smaltimento delle acque meteoriche, contestualmente ai lavori da eseguire sugli elementi lapidei, sia su strade che su marciapiedi.

Le prestazioni, nel loro insieme, di volta in volta formeranno oggetto di contratti attuativi la cui esecuzione verrà disposta dal Direttore Lavori in funzione delle varie esigenze dell'Amministrazione, sulla base di quanto dettagliato nel progetto approvato.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Aggiudicatario si impegna ad assicurare tutte le maestranze, le prestazioni, le forniture e le provviste che di volta in volta si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per dare il lavoro completamente compiuto e rispondente alla regola dell'arte secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali dei quali l'Aggiudicatario dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.

- ARTICOLO 3 – Ammontare dell'Accordo Quadro.

L'importo complessivo dei lavori dell'Accordo Quadro ammonta ad €

681.250,00 oltre IVA di legge. Si precisa che l'importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa e che l'Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo.
L'importo per i costi di sicurezza, ricompreso entro il suddetto importo complessivo di € 681.250,00 è pari ad € 16.615,87 oltre ad IVA. L'importo relativo ai costi per la sicurezza non è soggetto a ribasso.

I costi per la sicurezza sono ricompresi nei prezzi che compongono il computo metrico estimativo per ogni lavorazione affidata, in base a quanto disposto dal D.Lgs n. 81/2008.
Si precisa che la puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni, dei relativi costi della sicurezza e dell'incidenza della manodopera avverrà attraverso i contratti attuativi dell'Accordo Quadro.

Come risulta dal quadro di incidenza della manodopera la stima dell'incidenza della manodopera ammonta a € 204.375,00.

I prezzari di riferimento sono determinati facendo rimando ai prezzi correnti alla data di approvazione del progetto riportati nel Prezzario Regione Veneto o in assenza sulla base di analisi di mercato.
I lavori oggetto del presente Accordo Quadro saranno contabilizzati a misura
In applicazione del parere MIT 3124 del 27.12.2025, ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, le categorie dei lavori e il relativo importo ***(l'importo delle categorie è soggetto ad adeguamento in relazione al ribasso offerto)***, sono i seguenti:

Categoria **OG3** : Importo al netto dei costi di sicurezza € 664.634,13
costi di sicurezza € 16.615,87

EVENTUALE : Aliquota percentuale ___ (al netto dei costi di sicurezza)

Categoria _____: Importo al netto dei costi di sicurezza € _____

costi di sicurezza € _____

EVENTUALE : Aliquota percentuale ___ (al netto dei costi di sicurezza)

- ARTICOLO 4 – Durata dell'Accordo Quadro, penali e premio di accelerazione.

La data di stipula dell'Accordo Quadro con l'operatore economico aggiudicatario della procedura o la consegna in via d'urgenza dell'Accordo Quadro, nei limiti di quanto previsto dall'art. 17, c. 8, sancisce l'inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro che avrà una durata temporale di anni (**3 *anni***), comunque fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell'accordo.

L'Accordo potrà concludersi anticipatamente rispetto alla durata stabilita a seguito di esaurimento della disponibilità economica. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativo.

I lavori oggetto di ogni contratto attuativo basato sull'Accordo Quadro avranno una durata decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi.

L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori, salvo i casi previsti dall'art. 1460 del cc..

La penale di ritardo per l'ultimazione dei lavori previsti per ciascun contratto attuativo è fissata nella percentuale del 1 per mille dell'ammontare netto del

contratto, per ogni giorno di ritardo. La penale di ritardo per il mancato rispetto delle scadenze differenziate di varie lavorazioni o delle singole parti, previste dal c.s.a. per ciascun contratto attuativo è fissata nella percentuale del 1 per mille dell'ammontare netto del Contratto per ogni giorno di ritardo.

L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero sostenere a causa dei ritardi imputabili all'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori.

Il Responsabile Unico del Progetto potrà concedere eventuali **proroghe,** purché richieste con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattualmente previsti nei singoli contratti attuativi, tenuto conto di quanto indicato nell'art. 121, c. 8 D.lgs n. 36/2023, qualora l'esecutore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati.

Nel caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 il risarcimento all'Appaltatore sarà quantificato sulla scorta dei criteri di cui all'art. 10 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

Qualora l'ultimazione dei lavori prevista nei singoli contratti attuativi avvenga in anticipo rispetto al termine stabilito, è riconosciuto all'appaltatore, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione e sempre che tale documento certifichi che l'esecuzione dei lavori è conforme alle obbligazioni assunte, un premio di accelerazione, secondo le seguenti modalità:

- in misura pari all' 1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di anticipo, fino ad un massimo dello 0,5% dell'importo netto contrattuale,

per una riduzione compresa tra il 5 e il 10 per cento del termine previsto per l'ultimazione dei lavori;

- in misura pari all' 1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di anticipo, fino ad un massimo dell'1% dell'importo netto contrattuale, per una riduzione superiore al 10 per cento del termine previsto per l'ultimazione dei lavori.

Non è riconosciuto il premio di accelerazione in caso di riduzione del termine previsto per l'ultimazione dei lavori inferiore al 5 per cento.

- ARTICOLO 5 - Oneri a carico dell'Appaltatore.

L'appaltatore è tenuto a:

- Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova (pubblicato in Padovanet – Amministrazione Trasparente – Altri contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.
- Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle norme antinfortunistiche.
- Permettere, su ordine della D.L., l'esecuzione di lavori affidati ad altre

Imprese, concedendo nell’area di cantiere il deposito del materiale e delle attrezzature di dette Imprese.

- Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art. 35 del C.G.A., che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori.

- Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L..

- Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di cantiere, di gradimento della D.L. Il Direttore Tecnico di cantiere curerà personalmente che l'esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni del presente contratto e a ogni ordine della D.L..

- Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per l'accesso ai cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto necessario all'esecuzione dei lavori; sarà pure completamente a carico dell’Appaltatore il canone unico patrimoniale (Cup) per l’occupazione temporanea del suolo pubblico qualora l’occupazione non sia strettamente necessaria al compimento dei lavori.

- Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari e al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero provocare a fondi per passaggi e strade di servizio.

- Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici servizi e per eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli adempimenti necessari.

- Curare, senza alcun onere per l'Amministrazione, la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere effettivamente eseguite.

- ***[eventuale]*** Rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto ……., emanato dal Ministero ..……....

- ARTICOLO 6 – Misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, in attuazione dell'art. 57 D.lgs. 36/23 e dell'Allegato II.3 D.lgs. 36/23

- ***(Se l'operatore economico impiega da 15 a 50 dipendenti Relazione di genere)*** L'appaltatore si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del presente accordo quadro, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- ***(Se l'operatore economico impiega da 15 a 50 dipendenti Legge 68/99 disabili)*** L'appaltatore si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, a

consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

- ***(in caso di necessità di assunzione di personale per l'esecuzione del contratto)*** L'appaltatore si obbliga a rispettare l'impegno assunto in sede di gara ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle nuove assunzioni necessarie all'occupazione giovanile e una quota pari al 15 per cento delle assunzioni all'occupazione femminile.

Penali: Ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'Allegato II.3 al D.Lgs. 36/2023, il mancato adempimento degli obblighi sopraindicati comporta l'applicazione di una penale pari 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10 per cento di detto ammontare, nonché per la mancata produzione della relazione di genere, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento.

- ARTICOLO 7 - Osservanza contratti collettivi e regolarità nei rapporti di lavoro.

A norma degli artt. 11 e 57, c.1 del Dlgs 36/2023, l'Appaltatore si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente accordo quadro e dei contratti attuativi, di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione delle opere il trattamento economico e

normativo previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative contribuzioni alle Casse Edili di riferimento.

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio Regionale e presso gli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori impiegati nella realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della Regione del Veneto. L'Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui al precedente comma anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

All'applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.

(togliere nel caso <u>non</u> sia stato dichiarato il subappalto) L'Appaltatore è responsabile, in rapporto all'Amministrazione, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'appaltatore, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute

dall’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti all’impresa per i lavori eseguiti e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l’irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento definitivo della posizione dell’impresa, si procede all’accantonamento di una somma pari all’irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i lavori fossero già ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

(togliere nel caso <u>non</u> sia stato dichiarato il subappalto) In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita in attesa dell’accertamento definitivo nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all’Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l’intero debito dell’Appaltatore, ovvero qualora l’inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo l’ultimazione dei lavori, l’Ente appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione definitiva.

- ARTICOLO 8 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel cantiere, è obbligo dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori se ne è prevista la nomina, tenere sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e un registro presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In tale registro verranno annotati (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il nominativo di ogni lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS, INAIL, Cassa Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e il numero delle ore di lavoro al termine della stessa giornata. Per i cantieri con una media di n. 10 o più operai per giorno, si adotta per la registrazione idoneo timbra-cartellino. È obbligo dell'Appaltatore dotare ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo, prima del suo impiego in cantiere, di un tesserino personale con foto e l'indicazione di nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS, INAIL e Cassa Edile. I lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto tesserino. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verificherà con opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione della presente disposizione. Relativamente al personale non suo dipendente, l'Appaltatore si impegna a realizzare il suddetto tesserino a propria cura e spese ovvero a inserire l'obbligo della sua realizzazione tra le norme del proprio rapporto contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in cantiere, restando responsabile comunque dell'adempimento di tale obbligo. Resta inteso che quanto sopra riguarda tutto il personale presente in cantiere e quindi anche il personale impiegato in applicazione di

istituti che non prevedono la preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con posa in opera, se non qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. Il personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verrà immediatamente allontanato dal cantiere. Tale evenienza concreterà inadempimento contrattuale da parte dell'Appaltatore e comporterà l'applicazione di una penale pari a 1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore allontanato, fatte salve misure più gravi, compresa la risoluzione del contratto per inadempimento, che la stazione appaltante riterrà eventualmente di adottare in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in questione e degli altri obblighi di cui al presente articolo.

L’Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori se nominato, registra e mantiene aggiornato il libretto della formazione effettuata per ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo riguardo al cantiere, al piano di sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e alle modalità di esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e informazione si favorirà l'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico Territoriale, Scuola Edile, Università, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione di emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.).

L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per l'Amministrazione, al fine dell'ottenimento dei seguenti risultati:

- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a

km. 90, siano messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi per il pernottamento in loco;

- nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione di idoneo locale mensa sia realizzata la fornitura di pasto caldo in trattoria/self-service per tutte le maestranze (comprese quindi quelle di tutti gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella realizzazione dell'opera.

- ARTICOLO 9 – Forza maggiore e/o caso fortuito.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a carico dell'Appaltatore, in applicazione del rischio d'impresa.

- ARTICOLO 10 – Subappalto.

(EVENTUALE, nel caso l'Appaltatore abbia dichiarato di voler subappaltare)

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto attuativo, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Ai sensi dell'art. 119, c. 2, D.lgs. 36/23 i contratti di subappalto sono stipulati in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, ossia delle prestazioni che l'operatore economico si è riservato la facoltà di subappaltare in sede di partecipazione alla procedura di affidamento, con piccole e medie imprese come definite dall'art. 1, c. 1, lett. o) dell'allegato I.1 al D.lgs. 36/23.

E' vietato il subappalto delle seguenti lavorazioni, come previsto nel disciplinare di gara ***[indicare le lavorazioni]:***

---.

Ciò in ragione dell'esigenza di _____ ***[indicare le motivazioni].***

(eventuale, nei casi di cui all'art. 119, comma 17 D.Lgs. 36/2023)

E' vietato il subappalto "a cascata" delle seguenti lavorazioni, come previsto nel disciplinare di gara***[indicare le lavorazioni]:***

---.

Ciò in ragione dell'esigenza di _____ ***[indicare le motivazioni].***

IN TUTTI I CASI

L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti categorie o lavorazioni:

- _____

- _____

La richiesta di subappalto dell'appaltatore deve indicare se il subappaltatore intende subappaltare a sua volta. In tal caso l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto presso la Stazione Appaltante di cui all'art. 119, c. 5 del D.lgs n. 36/2023, dovrà trasmettere alla stessa la certificazione attestante che il subappaltatore e l'eventuale subappaltatore a "cascata" è certificato ed in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per le categorie e le classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare.

Al fine di garantire il controllo e la qualità delle prestazioni e la sicurezza del cantiere, non è ammesso un ulteriore livello di subappalto a cascata oltre il primo.

INIZIO EVENTUALE: Subappalto Necessario:

a) Eventuale in caso di Whitelist. E' obbligatorio il subappalto integrale

per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’ art. 1, c. 53, L. 190/12, in quanto l’Appaltatore non è iscritto alla Whitelist e non ha presentato domanda di iscrizione alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

b) Eventuale in caso di opere scorporabili. E’ obbligatorio il subappalto della/e categoria/e (_____) per le quali l’operatore economico non è in possesso di attestazione SOA.

FINE EVENTUALE

È fatto obbligo all’Appaltatore, in merito alla revisione prezzi, di rispettare quanto previsto dall’art. 8 all. II.2-bis del D.Lgs n.36/2023.

Ai sensi dell'art.119, comma 11, lettera a) del D.lgs n. 36/2023 i pagamenti delle prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole imprese saranno corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore; in tale fattispecie l'affidatario è tenuto a produrre "*proposta motivata di pagamento*", comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e il relativo importo.

L’eventuale cessione del credito da corrispettivo di appalto, oltre a rispettare quanto previsto dall’art. 120 comma 12 e dall’allegato II.14 art. 6 Dlgs 36/2023, deve garantire i pagamenti ai subappaltatori con apposite clausole da inserire nell’atto notarile tra le parti o in atti ad esso collegati. Tali clausole devono prevedere che il cedente appaltatore o la cessionaria banca o il cessionario intermediario finanziario si impegnano a liquidare i crediti del subappaltatore o, in alternativa, che vengano escluse dalla cessione del credito le somme spettanti al subappaltatore per le lavorazioni regolarmente eseguite.

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della

Stazione Appaltante, l'Appaltatore è tenuto a produrre, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, le fatture relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia, accompagnate da dichiarazione del subappaltatore attestante l'avvenuto pagamento degli importi relativi alle prestazioni eseguite in subappalto.

Ai sensi dell'art. 15 L. 180/11 l'Appaltatore è tenuto, altresì, a trasmettere, negli stessi termini, le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante l'affidamento, da parte dell'Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno in cantiere.

Nei contratti di subappalto o nei sub contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119, c. 2, D.lgs. 36/23, devono essere inserite clausole di revisione prezzi ai sensi dell'art. 119, c. 2bis, D.lgs. 36/23.

- ARTICOLO 11 - Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati secondo le clausole specificate all'art. 8 del contratto attuativo stipulato nell'ambito dell'Accordo Quadro.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% sul valore di ciascun contratto attuativo con le modalità di cui all'art. 125, c. 1

D.lgs. n. 36/2023.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente.

La misura del saggio di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell'art. 1194 del codice civile, l'appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente accordo quadro, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale durante l'esecuzione dei lavori e in sede di collaudo vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione, l'Appaltatore ha l'obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico dell'appaltatore.

E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di mancata presentazione delle contestazioni i fatti relativi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono definitivamente accertati.

- ARTICOLO 12 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136.

I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010, l'Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: _____ presso la banca _____/la Società Poste Italiane S.p.A.

Il soggetto delegato ad operare su tale conto è il Signor _____, nato a _____ il _____codice fiscale _____.

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è _____.e il CUP (codice unico di progetto) è _____.

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è _____.

- ARTICOLO 13 – Revisione dei prezzi e modifiche del contratto in

corso di esecuzione.

In materia di revisione prezzi si applica quanto disposto dall'art. 60 del D.Lgs 36/2023 e dall'allegato II.2-bis del medesimo Decreto. L'indice sintetico da utilizzare per la revisione prezzi è determinato nell'elaborato redatto dal Progettista, ai sensi dell'art. 4 del citato allegato II.2-Bis denominato "Individuazione degli indici di costo delle lavorazioni" approvato con il contratto applicativo e nello stesso richiamato. Ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.2-bis il monitoraggio dell'andamento degli indici di revisione dei prezzi avverrà con frequenza mensile.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto – art. 120, c. 9 Dlgs. 36/2023. Per le ipotesi previste dall'art.120, comma 9, del Codice dei contratti l'Appaltatore, durante l'esecuzione dei singoli contratti attuativi, è tenuto ad eseguire le variazioni richieste dalla Amministrazione pari alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità aggiuntiva, salvo il corrispettivo relativo ai lavori.

Ai fini della determinazione del quinto d'obbligo, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute.

Nel corso dei lavori l'Appaltatore può proporre al Direttore dei lavori eventuali variazioni finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

L'Amministrazione può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura

inferiore a quanto previsto dal Capitolato Speciale, nel limite di un quinto dell'importo contrattuale, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

La volontà di eseguire i lavori in misura inferiore a quanto previsto contrattualmente deve essere, tempestivamente, comunicato all'Appaltatore da parte del Responsabile Unico del Progetto e in ogni caso prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

- ARTICOLO 14 – Gestione delle riserve.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante

dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con

precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, quanto previsto all'art. 7, Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

- ARTICOLO 15 - Collaudo/Certificato di regolare esecuzione.

Le opere saranno assoggettate per ogni contratto attuativo a collaudo/regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 28 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 il termine è fissato in non oltre tre mesi dalla data di ultimazione di ogni contratto attuativo.

Le operazioni necessarie al collaudo/regolare esecuzione sono svolte a spese dell'Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato i mezzi necessari a eseguirla.

Qualora l'Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spese.

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le maggiori responsabilità, l'Appaltatore è, quindi, garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che occorrano particolari inviti da parte della D.L.. Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione di un termine da comunicarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata, dichiarata in sede di offerta, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'appaltatore stesso.

- ARTICOLO 16 – Garanzia definitiva.

L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (pari al 2% dell'importo complessivo dell'accordo quadro, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023) dell'importo di € _____con bonifico bancario _____

(***eventuale: altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente***)

(oppure) mediante polizza assicurativa fideiussoria n. ____ della _____, nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

(oppure) fidejussione bancaria n. _____ della _____, nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

(oppure) fidejussione conforme al D.M. 16 settembre 2022, n. 193. _____ rilasciata dall'intermediario finanziario _____, in possesso dei requisiti di cui all'art. 106, comma 3, D.lgs. n. 36/2023, nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

- ARTICOLO 17 – Garanzie definitive e obblighi assicurativi nei contratti attuativi

L'Appaltatore si impegna a presentare all'Amministrazione, in occasione dei singoli contratti attuativi, la garanzia definitiva di cui all'art. 117, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, nella misura del 5% dell'importo del singolo contratto attuativo (art. 53 D.Lgs. 36/2023), prodotta secondo lo schema tipo previsto dal decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico.

L'Appaltatore si impegna inoltre a presentare, in occasione dei singoli contratti attuativi, la polizza di assicurazione prevista dall'art. 117, comma

10, del D.Lgs. n. 36/2023, prodotta secondo lo schema tipo previsto dal decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico.

- ARTICOLO 18 - Garanzie di cui agli articoli 16 e 17 – Foro competente.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non può applicarsi l'art. 25 del c.p.c. richiamato nell'articolo relativo al foro competente dello schema tipo di cui al D.M. 193/2022.

Pertanto, in analogia a quanto disposto da detto articolo, dovrà essere indicato, quale foro competente per eventuali controversie tra il Garante/Società Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Padova.

- ARTICOLO 19 – Quota di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

(oppure) Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario (R.T.I. orizzontale):

Vengono indicate le seguenti percentuali corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta:

- __ % (___lettere %) per l'Impresa _____ (capogruppo);
- __ % (___lettere %) per l'Impresa _____ (mandante / consorziata).

oppure

Vengono indicate le categorie dei lavori che verranno eseguiti dalle imprese, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta:

- categoria _____ per l'Impresa _____ (capogruppo);
- categoria _____ per l'Impresa _____ (mandante / consorziata).

- ARTICOLO 20 - Casi di non accoglimento istanza di recesso dell'appaltatore e clausole risolutive

Ai sensi dell'art. 5, c. 4, D.M. 7.3.2018, n. 49, nonché dell'art. 3, c. 4 allegato II.14 di cui all'art. 114,

c. 5 al Codice, si precisa che è facoltà della stazione appaltante non accogliere l'istanza di recesso

dell'appaltatore in ipotesi di consegna ritardata dei lavori previsti nei singoli contratti attuativi, qualora il ritardo nella consegna dei lavori non superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

Ai sensi dell'art. 59, c. 5bis del D.Lgs. n. 36/2023, quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma l, lettera b), è fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula. Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è tutta salva la facoltà della stazione appaltante o dell'appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del Codice.

Il Comune di Padova si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo quadro nei modi e termini di cui all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

- ARTICOLO 21 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 09 Ottobre

2025 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2025/0725 del 02/12/2025)

-L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data 09/10/2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

-L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;

-Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

-L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni

interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

-**(EVENTUALE IN CASO DI ASSENZA DI INFORMAZIONE ANTIMAFIA OVVERO D'URGENZA)** Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 3, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o in caso di diniego di iscrizione nelle cd. "White-list" in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui dell'articolo 91 del predetto decreto legislativo o nelle more dell'iscrizione nelle predette liste.

OPZIONE A) REFERENTE DI CANTIERE DA INSERIRE CON RIFERIMENTO ALLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE PRIMA DELLA COMUNICAZIONE DI ATTIVAZIONE DEL SOFTWARE REGIONALE DI CUI AL CITATO ART. 7 DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' 2025)

L'appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di

consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le fornitur e necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

OPZIONE B) (REFERENTE DI CANTIERE: DA INSERIRE CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE AVVIATE SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA IN CUI SARA' COMUNICATA L'ATTIVAZIONE E LA MESSA A DISPOSIZIONE DEL SOFTWARE REGIONALE DI CUI AL CITATO ART. 7 DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' 2025) L'appaltatore si obbliga a rendere disponibile su piattaforma elettronica, entro il venerdì di ciascuna settimana le ditte, i mezzi ed il personale, compreso il personale in distacco, che verrà presumibilmente impiegato nella settimana lavorativa successiva, in modo

da consentire alle Forze di Polizia (FF.PP.) gli opportuni controlli periodici. Lo stesso appaltatore si impegnerà a nominare un referente di cantiere, responsabile del tempestivo aggiornamento del “rapporto giornaliero di cantiere” (senza il quale non è consentito l’accesso in cantiere) in formato elettronico, contenente l’elenco nominativo del personale, dei mezzi e delle ditte che a qualsiasi titolo operano nel cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all’art. 93 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. I dati raccolti saranno trasmessi in tempo reale al database del portale Web messo a disposizione dalla stazione appaltante ed andranno ad aggiornare eventualmente le presenze di cui al settimanale di cantiere, in caso di intervenute variazioni rispetto al prospetto previsto. I controlli potranno essere estesi anche ai dormitori e alle sale mensa, per i quali vige l’obbligo di comunicazione entro 24 ore alla Questura del luogo (art. 109 T.U.L.P.S.). Attraverso opportuni livelli di autorizzazione, i dati inseriti nel portale relativi alle presenze giornaliere potranno essere modificati solo da personale addetto appartenente all’appaltatore.

- Il c.d. “rapporto di cantiere” dovrà riportare ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi e relative qualifiche di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.
- I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai

cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

- L'inosservanza degli obblighi del presente articolo comporta:

– in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari all'1 % dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00);

–in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari al 2 % dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00);

– in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 15.000 (quindicimila/00) e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1356 del Codice civile.

- Nel caso in cui il presente appalto venga selezionato ai fini del monitoraggio da parte del Tavolo di cui all'articolo 9 del Protocollo, il "Referente di cantiere" dell'opera monitorata dovrà trasmettere settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio del "Settimanale del cantiere" che contenga l'indicazione delle imprese e i nominativi dei dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati già inseriti. **FINE EVENTUALE REFERENTE DI CANTIERE.**

- L'appaltatore si impegna ad assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art.

15 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della L. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza; per i lavoratori dipendenti lo stesso documento sarà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro; la disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro.

L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta:

–in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari all'1% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00);

–in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari al 2 % dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00);

–in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze, l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore ad € 15.000 (quindicimila/00) e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1356 del Codice civile.

- Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

-L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la

clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al precedente comma;

- Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

- In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

-L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

- La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

N.B. L'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A

tal fine la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90.

- L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

- L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori (servizi o forniture), a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

- L'affidatario (nome ditta_____) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del D.L 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giungo 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a Comune di Padova, Via del Municipio n.1 Codice Fiscale 00644060287 – Codice univoco di riferimento (ipa_____). La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. n. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i seguenti codici: CUP: (_____) (ove previsto) e CIG: (_____); l'omessa indicazione dei predetti codici/(del predetto codice) comporta l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.;

-La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

- ARTICOLO 22 – Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e l'Amministrazione durante l'esecuzione dei lavori, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'impresa dall'obbligo di proseguire i

lavori. Ogni sospensione sarà, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1460 del cc., pertanto ritenuta illegittima.

L'appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente giustificate e a quantificarle in modo corretto.

- ARTICOLO 23 - Spese contrattuali.

EVENTUALE qualora l'impresa sia SOGGETTO FACENTE PARTE DEL TERZO SETTORE:

L'Impresa, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di essere considerata in base a quanto previsto dall'art. 82, c. 1 del D. Lgs n. 117/2017, soggetto facente parte del terzo settore, con conseguente esenzione dell'imposta di bollo a norma dell'art. 82, c. 5, del decreto legislativo da ultimo citato.

FINE EVENTUALE

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., sono poste a carico dell'Appaltatore, che ha già provveduto ai relativi versamenti.

Si richiede la registrazione a imposta fissa essendo l'importo dei lavori soggetto a I.V.A..

L'imposta di bollo del presente contratto e dei richiamati è assolta una tantum secondo le modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'articolo 3 dell'allegato I.4 allo stesso decreto (circolare prot. n. 240013/2023 dell'Agenzia delle Entrate) nella misura pari ad €_____al netto dell'imposta di € 16,00 anticipata in sede di partecipazione di gara.

L'importo del contratto è di €_____comprensivo del valore delle opzioni di cui all'art.13.

- ARTICOLO 24 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati.

Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 – 35122 Padova,

email: contratti.appalti@comune.padova.it

pec: contrattiappalti@pec.comune.padova.it

Dati di contatto del Responsabile protezione dati: dpo@comune.padova.it

Base giuridica e finalità del trattamento.

Il Titolare tratta i suoi dati personali comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

Tutti i dati comunicati saranno utilizzati esclusivamente per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensi dell'art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

Diritti dell'interessato.

In qualità di interessato, l'Appaltatore può presentare al Comune di Padova, relativamente ai propri dati personali, istanza:

- di accesso, per sapere se sia in corso un trattamento degli stessi ed

ottenere informazioni in merito;

- di rettifica, per garantirne la correttezza;

- di cancellazione, la quale è possibile solo se compatibile con il “Piano di conservazione” del “Manuale di gestione dei documenti e dei flussi documentali”, poiché il Comune di Padova è soggetto a precisi obblighi normativi di conservazione dei dati personali;

- di limitazione del loro trattamento, anche opponendosi alla loro cancellazione qualora gli stessi siano necessari per tutelare un suo diritto in sede giudiziaria;

- di opposizione al trattamento, che ha effetto solo qualora il Titolare del trattamento non debba obbligatoriamente proseguire lo stesso.

L’istanza può essere presentata direttamente al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati.

Qualora ritenga che il trattamento si svolga in violazione del GDPR, può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali od all’Autorità di Controllo dello Stato Membro ove risiede o lavora.

Modalità del trattamento

I dati dell’Appaltatore sono trattati in forma digitale nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 GDPR, ossia secondo correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, riservatezza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Ad essi sono riservate tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ovvero al fine di prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. Il conferimento dei dati personali è necessario ed il loro mancato rilascio preclude la possibilità di dare seguito

agli adempimenti di legge. Non è prevista: la diffusione dei dati ottenuti; l'uso di trattamenti o processi decisionali automatizzati volti a profilare gli interessati; il trasferimento verso paesi terzi od organizzazioni internazionali.

Destinatari dei dati trattati

I dati dell'Appaltatore saranno comunicati al personale interno autorizzato al trattamento ed impegnato alla riservatezza del Settore Contratti Appalti e Provveditorato e se del caso, potranno essere comunicati a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica. Potranno essere comunicati ad ulteriori soggetti esclusivamente in virtù di obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati saranno conservati per il conseguimento delle finalità sopra indicate per le quali sono stati raccolti, ossia per il periodo necessario all'espletamento del procedimento amministrativo correlato. Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Le parti mi dispensano dalla lettura dei richiamati, dichiarando di approvarli in ogni loro parte.

Quest'atto, redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia, si compone di n. _____

facciate scritte per intero e quanto di questa _____ ed ultima ed è stato da me letto, mediante l'uso e il mio controllo personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo accettano e lo sottoscrivono con firma digitale.

Io, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali sono state apposte in mia presenza e che il presente atto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.